

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3328

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEZZOLI, SELVA, ROCCHETTA

Istituzione della banca dati dei cittadini extracomunitari
con obbligo del rilevamento delle impronte digitali

Presentata il 26 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione dell'Anagrafe computerizzata di tutti i cittadini extracomunitari residenti sul territorio dello Stato rappresenta un passaggio ineludibile per l'ingresso dell'Italia nell'area di Schengen e per la realizzazione dell'Unione europea.

La proposta di legge mira a consentire la raccolta di tutti i dati rilevanti per l'identificazione dei cittadini extracomunitari presenti sul territorio dello Stato. La rilevazione di questi dati è imposta al questore al momento della ricezione della dichiarazione di soggiorno o della richiesta di permesso di soggiorno. Al fine di garantire la più ampia capillarità ed affidabilità dell'opera di istituzione e manutenzione dell'Anagrafe, è previsto ugualmente di porre tale obbligo a carico degli uffici di frontiera e di qualsiasi ufficio di polizia

giudiziaria e municipale, prevedendo sia una fase di collaborazione volontaria da parte dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel nostro Paese, sia il sistematico rilevamento dei dati relativi a soggetti, comunque intercettati, non in regola con le normative vigenti.

La proposta di legge sembra peraltro comportare necessarie modifiche della « legge Martelli » risolvendosi in una raccolta e gestione dei dati che per essere utile deve essere realizzata con serietà ed opportune dotazioni, ed avere ricadute concrete sul piano delle misure organizzative.

L'estrema sofisticazione delle più recenti tecniche di falsificazione di passaporti, deve indurre a particolare prudenza nella distinzione tra Paesi esterni all'Unione europea considerati più o meno sicuri.

La raccolta delle impronte digitali appare al momento l'unica misura di identificazione rapida non suscettibile di falsificazione.

Oltre ad essere pratica anagrafica normale in vari paesi, il rilevamento delle impronte digitali è già stato utilizzato quale metodo di identificazione rapida e certa per tutti i visitatori dell'Expò di Siviglia del 1992: ad ogni sportello, all'atto dell'acquisto del biglietto un elaboratore elettronico provvedeva al rilevamento dell'impronta, all'immissione dei dati in una memoria centrale, alla emissione di un tesserino di riconoscimento recante riproduzione dell'impronta stessa.

L'ingresso ed il soggiorno volontario nel nostro Paese non possono essere considerati scelta meno seria ed impegnativa della visita, limitata a qualche giorno, all'Expò di Siviglia.

Troppo frequente e noto è infatti il caso di cittadini extracomunitari:

a) mancanti di documenti e facenti ricorso a nomi fittizi, ad identità inventate e quindi, successivamente a sanzioni o condanne, abbandonate e sostituite con altre egualmente di fantasia, al fine di sottrarsi a tali sanzioni, condanne, o provvedimenti di espulsione;

b) ricorrenti con grande facilità all'uso, anche simultaneo, di più documenti di identificazione (passaporti, patenti di guida, eccetera) falsificati.

Tramite il ricorso ad una o ad entrambe queste tecniche, un ampio e crescente numero di cittadini extracomunitari può continuare ad eludere le leggi dello Stato, irridere a provvedimenti giudiziari o di espulsione, dedicarsi a pratiche illegali e ad operazioni truffaldine o di criminalità

organizzata sempre più diversificate. Costituendo con ciò, oltreché una minaccia crescente per la società civile e la salute pubblica, anche nuclei di pressione, intimidazione, estorsione e ricatto verso i loro connazionali che vivono in Italia onestamente, ed un motivo di disagio, di discredito e di danno tanto per le istituzioni italiane che dello Stato di origine.

Va quindi notato che la raccolta e la gestione informatica di vari dati inequivocabilmente collegati alle relative impronte digitali risultano utili e proficue per gli stessi cittadini extra comunitari e per i loro paesi di origine.

Oltre che costituire elemento di ulteriore sicurezza e dignità per le comunità di stranieri integrate, esse favoriranno:

1) una più agile azione alle autorità amministrative e giudiziarie, agli uffici di collocamento, alle strutture sanitarie italiane e del paese di origine;

2) la concertazione di nuovi accordi con i paesi di origine e quindi un contributo alla loro organizzazione interna ed alla loro istituzione e gestione di banche dati;

3) nel caso di espulsione per motivi puramente amministrativi di elementi che potrebbero subire ritorsioni nel paese di origine (si cita ad esempio il caso delle centinaia di Curdi espulsi negli scorsi mesi soltanto per ingresso irregolare, e verso i quali lo scrivente aveva richiesto particolare attenzione), l'averli ospitati anche per poche ore ed averli identificati tramite impronte digitali costituiscono strumento efficace per poter richiedere in qualsiasi momento al governo di origine notizie sul loro stato e garanzie sulla loro incolumità e non discriminazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituita la banca dati dei cittadini extracomunitari presenti, anche se in transito, sul territorio della Repubblica.

2. La banca dati è collegata per via *informatica con le questure della Repubblica*, con i posti di frontiera, con i comandi dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza con gli uffici anagrafici dei comuni.

3. Ciascuno degli uffici e dei comandi di cui al comma 2 che nelle rispettive attività di istituto provvedono alla identificazione, al controllo, alla registrazione degli extracomunitari, ed al rilascio dei documenti, debbono rilevarne le impronte digitali e trasmetterle immediatamente con gli altri dati alla banca dati di cui al comma 1.

4. All'extracomunitario legalmente presente sul territorio della Repubblica è rilasciato un apposito tesserino con gli estremi anagrafici e con le sue impronte digitali, da esibire a qualsiasi richiesta delle forze dell'ordine, e degli uffici comunali per il più certo controllo personale.

ART. 2.

1. Gli extracomunitari presenti sul territorio della Repubblica hanno l'obbligo di chiedere alla questura entro il termine indicato nel regolamento di esecuzione della presente legge di cui all'articolo 3 il tesserino con le proprie impronte digitali.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli extracomunitari che, a richiesta delle forze dell'ordine, non sono in grado di esibire il tesserino sono considerati irregolari a tutti gli effetti e sono concentrati in centri di raccolta appositamente istituiti in ogni provincia a cura del Ministero dell'in-

terno, sotto la responsabilità dei rispettivi questori.

3. La permanenza nei centri di raccolta, adeguatamente e decorosamente attrezzati, non deve superare, salvo casi eccezionali comprovati, i sette giorni. Entro tale termine gli interessati debbono essere accompagnati alla frontiera per il rimpatrio al rispettivo Paese di origine.

ART. 3.

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emana il regolamento di esecuzione della presente legge nel quale determina: le caratteristiche tecnico-funzionali della banca dati; l'estensione della rete informatica e della sua gestione; le caratteristiche del tesserino di cui all'articolo 1, comma 4; la costituzione e la gestione dei centri di raccolta anche con ricorso ad apposite convenzioni con associazioni del volontariato e dell'assistenza; la garanzia di una continua sorveglianza dei centri di raccolta e quanto altro necessario.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1996, lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 50 miliardi per il 1998 si provvede in sede di legge finanziaria.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.